NUOVA I.M.U. – ACCONTO 2025
ISTRUZIONI VERSAMENTO

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 739 a 783 e successive modifiche
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale N 69 del 14 novembre 2024

ABITAZIONE PRINCIPALE

"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"

L'imposta municipale propria NON si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad esclusione di:

1. abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
3. casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
4. unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019.

RESIDENTI ALL'ESTERO (NON SOLO AIRE)

L'imposta municipale propria è ridotta nella misura del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo (non sulle pertinenze), non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

ESENZIONI

I beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160), previa presentazione della dichiarazione IMU.

COME SI PAGA?

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il MODELLO F24 reperibile presso qualsiasi istituto bancario o sportello postale entro il **16 GIUGNO 2025.**

Per i soli residenti all'estero che possiedono immobili in Italia, il versamento dell'imposta può essere effettuato con BONIFICO BANCARIO.

CODICE COMUNE	PRINCIPALI TIPOLOGIE	ALIQUOTE	CODICE F24	QUOTA STATO
E425	ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO CAT. CATASTALI A1, A8 E A9)	5‰	3912	
	UNITÀ ABITATIVE A2, A3, A4, A5, A6 E RELATIVE PERTINENZE, CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO PER ALMENO 24 MESI A PARENTI DI 1° GRADO E DA QUESTI DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE	6,6‰	3918	
	AREE FABBRICABILI	9,6‰	3916	
	ALTRI FABBRICATI	10,1‰	3918	
	FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CATEGORIA D	10,1‰	3930	3925

COME SI CALCOLA?

Sul sito istituzionale del comune http://www.comunelamaddalena.it/ sono disponibili:

1. un pratico calcolatore con tutte le ulteriori informazioni necessarie per il corretto calcolo dell'imposta, raggiungibile attraverso il link https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E425;
2. il servizio "Cartografico Aree Edificabili ai fini IMU", per la corretta individuazione delle aree soggette all'imposta, raggiungibile attraverso il link https://m2litalia.it/SistemaInformativoTributiComunali/.

Contatti: Settore Tributi – Corso Vittorio Emanuele 9 - Tel. 0789/790640 - 790641 - 790643

tributi.casu@comunelamaddalena.it, tributi.scarpaci@comunelamaddalena.it, tributi.califano@comunelamaddalena.it

IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO
Dr Ettore Antonio Casu

IL SINDACO
Fabio Lai